REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA **PROVINCIALE**

DI **PISA** SEZIONE **1**

riunita con l'intervento dei Signori:

☐	**DINISI**	**NICOLA ANTONIO**	**Presidente**
☐	**BENVENUTI**	**FABIO**	**Relatore**
☐	**MODICA**	**GIOVANNI**	**Giudice**
☐			
☐			
☐			
☐			

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 353/2016
  depositato il 13/06/2016

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 087201600038103 87 TRIB.ERARIALI 2008
  contro:
AG. RISCOSSIONE PISA EQUITALIA SERVIZI DI RISCOSSIONE S.P.A.

proposto dal ricorrente:

LEG.LE RAPPR.TE PRO TEMPORE
VIA I

difeso da:
FOGGIA ALBERTO
VIA DELLA SCUOLA N.1 56100 PISA PI

SEZIONE

N° 1

REG.GENERALE

N° 353/2016

UDIENZA DEL

02/02/2017 ore 09:30

N° 142/1/17

PRONUNCIATA IL: 02/02/2017

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 03/02/2017

Il Segretario

IL SEGRETARIO DI SEZIONE
Direttore Tributario
(Dr. M. Marcelli Commissario)

R.G.R. n. 353/2016
Ricorrente

La società in persona del suo legale rappresentante *pro tempore* Sig. ha proposto ricorso contro Equitalia Centro spa avverso la cartella di pagamento n. 08720160003810387, notificata il 16.05.2016, per la complessiva somma di € 49.434,96 (comprensiva di interessi e sanzioni) relativa ad imposte dell'anno 2008 liquidate a seguito del controllo effettuato ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. n. 602/73.

Nel ricorso la ricorrente chiede alla Commissione, previa immediata sospensione dell'efficacia della cartella impugnata, in via preliminare, di accertare e dichiarare la nullità della cartella per difetto di sottoscrizione ovvero l'inesistenza giuridica della notifica per le ragioni indicate nel ricorso. In via principale e nel merito, di accertare e dichiarare l'assoluto difetto di motivazione della cartella impugnata ovvero la violazione della disposizione di cui all'art. 12, ovvero dell'art. 25 del D.P.R. n. 602/73 e, per l'effetto, annullarla e/o dichiararla priva di qualsiasi effetto. In via subordinata, di accertare e dichiarare l'omessa e/o carente notifica degli atti presupposti alla cartella stessa e, per l'effetto, previa declatoria di inefficacia degli stessi, disporre l'annullamento della cartella o quanto meno la riduzione delle sanzioni ad 1/3. In via ulteriormente subordinata, di accertare e dichiarare, se del caso, previa rimessione degli atti del procedimento alla Corte di Giustizia della Comunità Europea sedente in Lussemburgo affinchè si pronunci sulle questioni inerenti la compatibilità del compenso stabilito dall'art. 17 del D.Lgs. n. 112/1999 con il mercato unico dei compensi di riscossione e con il diritto comunitario ai sensi dell'art. 107 T.F.U.E., non dovute le somme pretese a titolo di compenso di riscossione. In ogni caso, con vittoria delle spese e competenze di lite.

Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a. si è costituita chiedendo alla Commissione, in via principale, di verificare e dichiarare la correttezza del proprio operato e dichiarare la cessazione della materia del contendere in considerazione del provvedimento di sgravio emesso il 16.05.2016 dall'Agenzia delle Entrate di Pisa, per ragioni estranee all'attività dell'Agente della Riscossione; in via subordinata, disporre la chiamata in causa dell'Agenzia delle Entrate di Pisa affinchè possa resistere in merito alle eccezioni di controparte riferite all'attività di sua pertinenza ed argomentare le motivazioni di discarico, perché l'Agente della Riscossione venga garantito e manlevato da qualsiasi conseguenza per esso pregiudizievole, anche in ordine alla eventuale condanna alle spese di lite.

La stessa Equitalia Servizi di Riscossione S.p.a, con una memoria integrativa, chiede che venga dichiarata cessata la materia del contendere. Alla memoria viene depositata comunicazione, inviata a mezzo Pec dall'Agenzia delle Entrate Centro Operativo di Venezia, relativa al provvedimento di sgravio n. 2016S0304003 della cartella di pagamento n. 08720160003810387 (oggetto del presente ricorso), intestata alla ..., unitamente a copia cartacea del provvedimento in parola. Anche in questa sede Equitalia ribadisce che controparte è stata debitamente notiziata a cura della convenuta, con Pec del 03.06.2016, dell'avvenuto sgravio totale della cartella di cui trattasi a cura dell'Agenzia delle Entrate in epoca antecedente alla presentazione del ricorso.

Successivamente la ricorrente, con una memoria integrativa, comunica di aver preso atto che Equitalia ha chiesto la cessata materia del contendere in quanto la cartella

impugnata è stata oggetto di sgravio integrale, ma non concorda con compensazione delle spese. Secondo Equitalia il difensore sarebbe stato avvertito dello sgravio in epoca antecedente alla proposizione del ricorso con Pec del 3.06.2016, ma per la ricorrente l'assunto di Equitalia è infondato. Infatti la contribuente, raggiunta dalla cartella di pagamento, ha notificato il ricorso ad Equitalia il 30.05.2016, data precedente alla comunicazione dello sgravio. Pertanto non è fondato l'assunto avversario secondo il quale il contribuente sarebbe stato avvertito dell'intervenuto sgravio "in epoca antecedente alla proposizione del ricorso", circostanza che avrebbe reso inutile l'introduzione del giudizio. Equitalia, quindi, non può essere tenuto indenne dal pagamento delle spese e competenze di lite in ossequio alla soccombenza virtuale. Infatti, il provvedimento di sgravio non è altro che il pieno riconoscimento delle ragioni della parte ricorrente. L'esistenza di tale provvedimento è stata portata a conoscenza della ricorrente solo dopo la presentazione del ricorso e tanto basta a regolamentare le spese secondo il principio innanzi richiamato.

La Commissione, innanzi tutto, prende atto che Equitalia Servizi di Riscossione ha fornito prova che la cartella di pagamento impugnata è stata oggetto di sgravio integrale.

Essendo, quindi, venuto meno l'oggetto del giudizio, la Commissione dichiara cessata la materia del contendere.

Va tuttavia accolta la richiesta della contribuente di condannare Equitalia alla refusione delle spese del giudizio stante l'evidenza soccombenza virtuale della stessa Equitalia.

Nella fattispecie si deve considerare che Equitalia ha comunicato al contribuente lo sgravio della cartella impugnata in data successiva alla presentazione del ricorso.

Il ricorso è stato trasmesso ad Equitalia in data 30 Maggio 2016, come risulta dalla ricevuta postale della raccomandata allegata al ricorso, mentre il 3 Giugno 2016 è la data indicata dalla stessa Equitalia nella quale la contribuente è stata avvertita dello sgravio della cartella.

Nella fattispecie, l'annullamento dell'atto impugnato costituisce tipico caso di cessazione della materia del contendere per fatto imputabile alla parte pubblica. In simili ipotesi è equo e ragionevole condannare il soggetto impositore alla refusione delle spese processuali in favore della contribuente, la quale, a causa del comportamento negligente dell'Ufficio, è stata costretta a proporre ricorso e a munirsi di un difensore tecnico per difendersi da una pretesa illegittima.

La Commissione condanna Equitalia al pagamento delle spese di lite quantificate in € 1.250,00 (milleduecentocinquanta/00), oltre accessori di legge.

P. Q. M

La Commissione dichiara cessata la materia del contendere. Condanna l'Equitalia Servizi di Riscossione spa al pagamento delle spese di lite che liquida in € 1.250,00 oltre accessori di legge.

Pisa, 2 Febbraio 2017

Il Relatore
Fabio Benvenuti

Il Presidente
Dinisi Nicola